



autostrada del Brennero

**ACQUISTO DI N. 28 SPARGITORI DI FONDENTI SALINI E
RELATIVA MANUTENZIONE “FULL SERVICE” PER
UN PERIODO DI OTTO ANNI**

ELABORATO

05

**SCHEMA DI
CONTRATTO**

DATA PROGETTO:

Giugno 2020

Il Progettista:

ing. **Carlo Costa**
Direttore Tecnico Generale

Il Direttore esecuzione
del Contratto

geom. **Nicola Agostini**

Il Responsabile Unico del
procedimento

p.ind. **Aldo Piazza**

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO	4
1) DEFINIZIONI E NORME APPLICABILI	5
2) OGGETTO DEL CONTRATTO	5
3) IMPORTI CONTRATTUALI	5
4) FATTURAZIONE E PAGAMENTI	6
5) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
6) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI	7
6.1) FORNITURA	7
6.2) MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA "FULL SERVICE"	8
6.2.1) FASE 1: COLLAUDO FUNZIONALE (Manutenzione Tipo "A")	8
6.2.1.1) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
6.2.1.2) PENALI	8
6.2.2) FASE 2: MANUTENZIONE PRIMAVERILE (Manutenzione Tipo "B")	8
6.2.2.1) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
6.2.2.2) PENALI	8
6.2.3) FASE 3: MANUTENZIONE ESTIVA (Manutenzione Tipo "C")	8
6.2.3.1) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
6.2.3.2) PENALI	9
6.3) MANUTENZIONE CORRETTIVA A CHIAMATA	9
6.3.1) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
6.3.2) PENALI	9
6.4) RITIRO DEI N. 26 SPARGITORI AUTOMATICI USATI	9
7) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO	9
8) RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ'	10
9) CONTESTAZIONI E RISERVE	10
10) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	11
11) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	11
12) SUBAPPALTO	12
13) RITIRO DELLE MACCHINE USATE	12
14) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	12
15) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI	13
16) GARANZIE	13
17) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ'	14
18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
19) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	15

20)	IMMODIFICABILITA' DEI PREZZI E ADEGUAMENTO ISTAT	15
21)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
22)	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	15
23)	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	15
24)	INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016	16
25)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	16
26)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/0117	
27)	DOMICILIO LEGALE	17
28)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	17
29)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	18
30)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	18

SCHEMA DI CONTRATTO

Relativo alla fornitura di n. 28 Spargitori automatici di fondenti salini nuovi, alla manutenzione "Full Service" degli spargitori forniti per un periodo di otto anni e al ritiro di n. 26 spargitori automatici obsoleti di proprietà della Società.

Premesso che:

- il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero Spa (di seguito anche "Società"), con Delibera di data 29 marzo 2019, ha approvato la spesa relativa all'acquisto di n. 28 spargitori di fondenti salini relativa manutenzione "Full Service" per un periodo di otto anni;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero Spa ha esperito procedura aperta secondo le modalità di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del medesimo decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata all'impresa, con sede in (d'ora in poi anche Appaltatore) per l'importo complessivo di euro, comprensivo di euro 866,76 per costi per la sicurezza;
- l'Appaltatore dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'appaltatore dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- l'Appaltatore dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità e di essere in regola e di obbligarsi a rimanere in regola con i versamenti retributivi, contributivi, previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Appaltatore, con sede in, via n., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n. di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n., dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

1) DEFINIZIONI E NORME APPLICABILI

Il presente appalto, di natura privatistica in base alla natura giuridica della Stazione appaltante, è disciplinato dal contratto, dai documenti facenti parte integrante del medesimo, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Per quanto non esplicitamente previsto, derogato o diversamente disciplinato dal Contratto e/o dai documenti facenti parte integrante del medesimo, nell'ambito dell'appalto troveranno applicazione, per quanto compatibili, le norme del Codice e comunque la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici, compreso, altresì, il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- A) fornitura di n. 28 spargitori automatici di fondenti salini nuovi della capacità a raso di 9 m³, dotati di impianto di umidificazione da 3 m³, con tecnologia di estrazione dei fondenti salini solidi "a nastro metallico con traversini metallici, azionato da catena metallica" o "a coclea" (vite senza fine spiroidale), nuovi di fabbrica, dello stesso costruttore, di serie e con identica dotazione equipaggiamento e funzionamento - prestazione principale – di seguito anche semplicemente "FORNITURA";
- B) manutenzione "Full Service" degli spargitori forniti per un periodo di otto anni - prestazione secondaria - di seguito anche semplicemente "MANUTENZIONE FULL SERVICE";
- C) manutenzione correttiva a chiamata - di seguito anche semplicemente "MANUTENZIONE CORRETTIVA";
- D) ritiro di n. 26 spargitori automatici obsoleti di proprietà della Società - prestazione secondaria - di seguito anche semplicemente "RITIRO USATO".

3) IMPORTI CONTRATTUALI

L'importo dovuto dalla Società all'Appaltatore quale corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, lettere **A)** e **B)**, ammonta a netti euro, così stabilito:

importo netto offerto per la fornitura di n. 28 spargitori nuovi:	euro
a sommare, importo netto offerto per la manutenzione "full service":	+ euro
a sommare, costi per la sicurezza:	<u>+ euro 866,76</u>

Totale dovuto dalla Società euro

L'importo dovuto dalla Società all'Appaltatore quale corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, lettera **C)** sarà determinato in sede di esecuzione del

contratto in ragione delle prestazioni effettivamente realizzate, sulla base dei prezzi di cui all'elaborato progettuale denominato "ELENCO PREZZI UNITARI MANUTENZIONE CORRETTIVA" opportunamente ribassati come da percentuale offerta in sede di gara dall'Appaltatore.

L'importo dovuto dall'Appaltatore alla Società quale corrispettivo del valore degli spargitori usati da ritirare ai sensi del precedente articolo 2, lettera **D)** ammonta a netti euro

Totale dovuto dall'appaltatore: **euro**

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

4) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento relativo alla FORNITURA verrà effettuato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del certificato di verifica della conformità della fornitura predisposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento del corrispettivo relativo alla MANUTENZIONE FULL SERVICE sarà effettuato al termine di ciascuna delle 3 fasi annuali indicate al successivo articolo 6, previa emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della relativa documentazione contabile che ne attesti la regolare esecuzione, a 60 giorni dall'emissione della relativa fattura. Da ogni pagamento riferito alla MANUTENZIONE FULL SERVICE, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice, verrà trattenuto lo 0,5% dell'importo di fattura, che sarà corrisposto in sede di liquidazione finale al termine della commessa, previo accertamento della regolare esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Il pagamento del corrispettivo relativo alla MANUTENZIONE CORRETTIVA sarà effettuato al termine di ogni singola prestazione, previa emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della relativa documentazione contabile che ne attesti la regolare esecuzione, a 60 giorni dall'emissione della relativa fattura.

La rata relativa al corrispettivo relativo all'ultimo anno contrattualmente previsto per l'esecuzione della manutenzione "Full service", sarà liquidato a 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni e previa redazione, nel rispetto dell'articolo "CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'", del certificato di verifica della conformità delle prestazioni a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

I costi per la sicurezza saranno quantificati a misura in base alle quantità effettivamente eseguite. Dei relativi importi l'appaltatore potrà tenere conto nell'ambito delle fatture emesse nel rispetto dei periodi precedenti.

Ogni pagamento rimane comunque subordinato al preventivo accertamento, da parte dei tecnici addetti della Società, della regolare esecuzione delle relative prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, e della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore. In caso di inadempienza contributiva o retributiva si applicherà quanto disposto dagli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, comma 10, del Codice.

Secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 (convertito dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284), trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" in ragione del quale la

Società provvederà a versare direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore, che dovranno recare obbligatoriamente la dicitura "IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Il codice destinatario a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero Spa è: P62QHVQ.

In seguito all'avvio dell'esecuzione del contratto, ordinato ai sensi del successivo articolo "AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO", la Società emetterà fattura nei confronti dell'appaltatore per l'importo dal medesimo offerto in sede di gara con riferimento al ritiro dei n. 26 spargitori automatici usati. Il pagamento di tale fattura dovrà avvenire prima del ritiro degli spargitori da parte dell'appaltatore e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura.

Non sarà riconosciuta alcuna anticipazione del prezzo.

5) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, sulla base delle disposizioni del Responsabile del procedimento, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Dalla data del verbale di avvio all'esecuzione della prestazione decorrono i tempi contrattuali previsti per l'esecuzione della FORNITURA. Il medesimo verbale indicherà inoltre modalità e tempi per il RITIRO USATO, come concordati fra Società e Appaltatore, comunque previo pagamento della relativa fattura emessa dalla Società ed entro massimo 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna dei primi 13 spargitori nuovi.

Nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indicando nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

In seguito alla regolare FORNITURA, il Direttore dell'esecuzione del contratto darà avvio, stilando apposito verbale, alle attività di MANUTENZIONE FULL SERVICE e MANUTENZIONE CORRETTIVA, da espletarsi per un periodo di otto anni nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e di Capitolato.

6) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

6.1) FORNITURA

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Fatta salva l'eventuale riduzione dei tempi prevista dall'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara (criterio di valutazione T₂), la FORNITURA dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto presso il C.S.A. di Pegognaga (n. 13 spargitori) e presso il C.S.A. di S. Michele (n. 13 spargitori).

PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella fornitura di ogni singolo spargitore, sarà applicata una penale pari a **euro 200,00**, secondo la seguente formula:
(numero giorni di ritardo spargitore₁ x 200) + (numero giorni di ritardo spargitore₂ x 200) + + (numero giorni di ritardo spargitore_{iesimo} x 200)

6.2) MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA “FULL SERVICE”

Il periodo di svolgimento della manutenzione preventiva programmata “Full Service” è stabilito in **8** anni a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione della manutenzione e si svolgerà annualmente in tre FASI come di seguito indicato.

6.2.1) FASE 1: COLLAUDO FUNZIONALE (Manutenzione Tipo “A”)

6.2.1.1) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il collaudo funzionale deve essere eseguito:

Presso i C.S.A. di Pegognaga e S. Michele nel periodo compreso tra il **16 ottobre** e il **31 ottobre** di ogni anno contrattuale e comunque in massimo **5 giorni** lavorativi.

6.2.1.2) PENALI

P_a. Per ogni giorno di collaudo funzionale svolto dopo il periodo stabilito (31 ottobre presso) sarà applicata una penale pari a **euro 1.000,00**

P_b. Per ogni giorno di ritardo oltre al 5° giorno lavorativo nello svolgimento del collaudo funzionale sarà applicata una penale, cumulativa con la precedente, pari a **euro 500,00**

6.2.2) FASE 2: MANUTENZIONE PRIMAVERILE (Manutenzione Tipo “B”)

6.2.2.1) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La manutenzione primaverile deve essere eseguita:

Presso i C.S.A. di Pegognaga e S. Michele nel periodo compreso tra il **1 aprile** e il **15 aprile** di ogni anno contrattuale.

6.2.2.2) PENALI

P_c. Per ogni giorno di manutenzione primaverile svolta dopo il periodo stabilito (15 aprile) sarà applicata una penale pari a **euro 150,00**

6.2.3) FASE 3: MANUTENZIONE ESTIVA (Manutenzione Tipo “C”)

6.2.3.1) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La manutenzione estiva deve essere eseguita:

presso i C.S.A. di Pegognaga e S. Michele entro il **15 ottobre** di ogni anno contrattuale.

6.2.3.2) PENALI

P_d Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento della manutenzione estiva (15 ottobre) sarà applicata una penale pari a **euro 1.000,00**

6.3) MANUTENZIONE CORRETTIVA A CHIAMATA

6.3.1) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il tempo di intervento per la manutenzione correttiva è stabilito in massimo **3 ore** dalla chiamata.

6.3.2) PENALI

P_e Per ogni ora di ritardo oltre alla 3^a nel tempo di intervento sarà applicata una penale pari a **euro 50,00**

6.4) RITIRO DEI N. 26 SPARGITORI AUTOMATICI USATI

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il ritiro dei n. 26 spargitori automatici usati dovrà avvenire nei tempi indicati nel verbale di avvio di esecuzione della prestazione, come concordati fra Società e Appaltatore, comunque previo pagamento della relativa fattura emessa dalla Società ed entro massimo 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna dei primi 13 spargitori nuovi.

Le penali di cui al presente articolo saranno detratte dalle fatture inerenti il contratto di manutenzione, sulle quali dovrà essere indicata la nomenclatura della penale (**P_a**, **P_b**, **P_c**, **P_d**, **P_e**).

La Società potrà disporre la risoluzione del contratto qualora la somma delle penali applicate per ritardo nella fornitura raggiunga il 10% dell'importo contrattuale della fornitura oppure qualora la somma delle penali applicate in un anno solare per inadempienze nella manutenzione preventiva programmata "full service" raggiunga il 10% dell'importo contrattuale annuo della manutenzione preventiva programmata "full service".

7) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Per quanto riguarda la gestione del contratto, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Codice, dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, dal Contratto d'appalto e dagli allegati al medesimo.

E' competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su disposizione del Responsabile del Procedimento, l'emanazione di ordini di servizio nei confronti dell'Appaltatore con riguardo agli aspetti tecnici, gestionali, contabili ed economici del contratto. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatto salvo il diritto di iscrivere riserva nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE".

Tutte le prestazioni ordinate dovranno essere intraprese al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.

8) RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ'

L'Appaltatore, qualora non segua personalmente in loco le prestazioni, è tenuto a comunicare alla Società il nominativo della persona designata a rappresentarlo per tutta la durata dell'appalto, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale e munita di apposita regolare procura notarile con mandato di rappresentanza e almeno dei seguenti poteri:

- a) sostituire l'Appaltatore nella gestione del contratto, ivi comprese le prestazioni affidate in subappalto;
- b) ricevere, sottoscrivere e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- c) firmare tutti i documenti contabili, con diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi la sua firma valida e sufficiente a rappresentare l'Appaltatore sia per la liquidazione di ogni corrispettivo e/o competenza, sia per ogni altro effetto di legge;
- d) intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

L'operato del rappresentante e dei sostituto del medesimo non può comunque essere contestato dall'Appaltatore nei confronti della Società.

Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società e al Direttore dell'esecuzione del contratto residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva delle prestazioni, avvalendosi di personale idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale, che essere, altresì di gradimento del Direttore dell'esecuzione del contratto.

La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e a ogni conseguente effetto, dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto designati dalla Società medesima.

9) CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle riserve si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di contratto. Trovano, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, l'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato

dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

A pena di decadenza, la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, entro 15 giorni dalla sua iscrizione.

10) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e dai documenti a esso allegati e, pertanto, nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell'esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e sarà tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. L'Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvede alla formazione dei nuovi prezzi secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La Società può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso.

11) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa sospendere o interrompere l'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione della prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In particolare, in seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il Responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, che verrà inserito all'interno del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporta alcun indennizzo o compenso per l'Appaltatore, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

12) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nel limite massimo complessivo del 40% dell'importo contrattuale, per tutte le attività previste dal contratto, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

13) RITIRO DELLE MACCHINE USATE

Il ritiro degli spargitori usati avverrà secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6.

L'importo offerto in sede di gara dall'Appaltatore quale corrispettivo del valore degli spargitori usati da ritirare si intende comprensivo e remunerativo di ogni tipo di spesa prodromica o conseguente al ritiro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo spese di carico, trasporto, scarico e oneri relativi all'impiego di sistemi di sollevamento e di ancoraggio del carico.

Del ritiro si darà conto in apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dell'esecuzione del contratto o altro delegato dalla Società. In tale sede l'Appaltatore dovrà dichiarare la destinazione delle macchine ritirate, ovvero se intende mantenerle e adeguarle alla normativa vigente, anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, oppure destinarle alla rottamazione senza previa reimmisione sul mercato, in ogni caso senza responsabilità alcuna da parte della Società.

14) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, dal contratto e dai documenti allegati al medesimo, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il corrispettivo di appalto anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- 1) l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;
- 2) le spese inerenti e conseguenti al contratto e gli atti relativi, ivi comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi e autorizzazioni inerenti l'esercizio della prestazione;
- 3) tutti gli oneri necessari a eseguire in modo corretto e sicuro la prestazione;
- 4) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'esercizio dell'attività oggetto della prestazione.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni, dovrà inoltre:

- a) osservare la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
- b) osservare le norme concernenti l'assunzione e le assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni in materia;
- c) evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- d) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;
- e) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;

- f) informare immediatamente il DEC o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- g) far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;
- h) applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

15) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Società sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione delle prestazioni, compresi il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto, sia, infine, il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di esecuzione del contratto su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto e nei documenti allegati al medesimo, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la responsabilità dell'Appaltatore.

La presenza di personale di direzione e sorveglianza incaricato dalla Società non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, a proprie cure e spese, modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i proprietari o possessori dei mezzi sui quali vengono installati gli spargitori oggetto d'appalto.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni eventualmente subiti dalla Società, o da terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società, sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione avrà emanato.

L'Appaltatore è altresì tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

16) GARANZIE

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta comunque salva il risarcimento di ogni maggiore danno, l'Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice, presta:

- A) garanzia definitiva** per un ammontare pari al % (percento) dell'importo della **FORNITURA** e quindi per un importo pari ad € (in cifre) euro (in lettere);

B) garanzia definitiva per un ammontare pari al % (percento) dell'importo della **MANUTENZIONE FULL SERVICE**, e quindi per un importo pari ad € (in cifre) euro (in lettere), per un periodo di **otto anni**, o periodi inferiori purché in quest'ultimo caso la garanzia sia accompagnata dall'impegno del rinnovo prima della scadenza e sia poi effettivamente rinnovata per ulteriori periodi sino al completamento dell'ottavo anno.

Le garanzie definitive sopra indicate sono progressivamente svincolate secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della specifica prestazione per la quale sono rilasciate.

La Società ha il diritto di valersi delle garanzie per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi delle garanzie per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione delle prestazioni.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione delle garanzie qualora queste siano venute meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

17) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

L'Appaltatore dovrà ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro i termini di cui all'articolo 6 del presente schema di contratto.

L'Appaltatore comunicherà per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto la data nella quale ritiene di aver ultimato la FORNITURA . Effettuata ogni necessaria verifica in contraddittorio tra l'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione del contratto o un suo incaricato, accertata la regolarità della FORNITURA secondo le previsioni di contratto, lo stesso Direttore dell'esecuzione redigerà, entro il termine di 15 giorni, il certificato di verifica di regolare fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto darà conto in apposito certificato di verifica di regolare esecuzione dell'intervenuto corretto RITIRO USATO e del relativo pagamento.

L'Appaltatore comunicherà al Direttore dell'esecuzione del contratto l'effettuazione delle attività annuali di MANUTENZIONE FULL SERVICE, rispettivamente FASE 1, FASE 2 e FASE 3, e delle attività di MANUTENZIONE CORRETTIVA, come indicate nell'articolo 6, al fine della verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, che ne darà conto in sede di certificato finale.

Al termine del periodo contrattuale di otto anni previsto per la MANUTENZIONE FULL SERVICE, il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata ogni opportuna verifica e accertata la regolare esecuzione delle prestazioni, procederà all'emissione del certificato di verifica di conformità.

In seguito all'emissione, rispettivamente, del certificato di verifica di regolare fornitura, di verifica di regolare ritiro degli spargitori usati, nonché - al termine del servizio di manutenzione preventiva programmata "Full Service" - del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, si procederà alla liquidazione/emissione delle relative fatture nel rispetto dell'articolo "FATTURAZIONE E PAGAMENTI" e allo svincolo delle rispettive garanzie definitive.

18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti.

19) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto.

20) IMMODIFICABILITÀ DEI PREZZI E ADEGUAMENTO ISTAT

I prezzi contrattuali della fornitura dei n. 28 spargitori automatici nuovi e del ritiro dei n. 13 spargitori automatici obsoleti, come risultanti dall'aggiudicazione, rimangono fissi e invariabili per l'intera durata del contratto e fino allo scioglimento di ogni vincolo tra Appaltatore e Società in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Le parti concordano altresì atto che non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del Codice Civile.

Con riguardo alle attività di manutenzione "Full Service", a partire dal secondo contrattuale si procederà, annualmente, all'adeguamento dei prezzi unitari secondo l'indice ISTAT FOI relativo all'anno precedente.

21) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto, dallo schema di contratto e dal capitolato, in tema di risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del Codice.

22) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

È facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

23) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

24) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato ine contattabile presso

25) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In capo alla Società rimarrà l'obbligo di fornire al soggetto affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

26) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

27) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica indicati.

28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.
Non si farà ricorso all'arbitrato.

29) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

30) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del contratto: il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto, tutti gli altri elaborati progettuali, l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara e i documenti redatti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.